

## Assicurazione Danni all'Unità da Diporto Non a Motore

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto "GenMar (Sezione D)"



Edizione 01.01.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.r. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito [www.generali.it](http://www.generali.it) per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Danni all'unità da Diporto



Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

### PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono opzioni con riduzione di premio

### PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- D) Partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche, compresi relativi allenamenti e prove;
- E) Locazione con equipaggio e/o scuola vela/guida
- F) Locazione a scafo nudo (senza equipaggio)
- G) Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio
- H) Danni che si verificano durante i trasferimenti terrestri
- I) Danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- L) estensione dei limiti di navigazione alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie, nonché alle acque territoriali atlantiche di Francia, Portogallo e Spagna, nonché alle acque mediterranee dei Paesi africani e della Turchia, nonché alle acque internazionali del Mar Nero ed a quelle della Turchia bagnate da quest'ultimo mare;
- M) Giacenza temporanea fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine
- N) Alluvione, inondazione, terremoto ed eruzione vulcanica
- P) Danni a bagagli ed oggetti personali



Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Le garanzie opzionali possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



La garanzia prevede una specifica somma assicurata che è indicata in polizza.

Fuori dai casi della perdita totale e dell'abbandono dell'unità da diporto, gli indennizzi vengono pagati previa deduzione della seguente franchigia:

- somma assicurata fino a euro 200.000,00
- unità da diporto fino a 9 anni di età: 0,75% della somma assicurata, massimo euro 750,00 minimo euro 200,00;
- unità da diporto oltre 9 anni di età: 1,25% della somma assicurata, massimo euro 1.000,00 minimo euro 200,00;
- somma assicurata
- oltre euro 200.000,00 e fino a euro 400.000,00 euro 1.500,00
- oltre euro 400.000,00 e fino a euro 500.000,00 euro 2.000,00
- oltre euro 500.000,00 e fino a euro 600.000,00 euro 2.500,00
- oltre euro 600.000,00: franchigia superiore da stabilire con patto speciale.

Inoltre nei seguenti casi:

- a. perdita totale o abbandono dell'unità da diporto costruita in ferroceamento;
- b. sottrazione totale o parziale di unità da diporto in conseguenza di furto e rapina all'interno di un porto dotato di

guardiania anche notturna e di funzionante impianto di videosorveglianza;

c. perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entrofioribordo a benzina o diesel sovralimentato con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;

d. danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui alla opzione D) Regate veliche

e. perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo;

viene applicato uno scoperto pari al 20%.

In caso di sottrazione totale o parziale di unità da diporto in conseguenza di furto e rapina NON all'interno di un porto dotato di guardiania anche notturna e di funzionante impianto di videosorveglianza, lo scoperto viene elevato al 30%.

Le garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

---

#### Cosa fare in caso di sinistro ?

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a:

- procedere alla messa in sicurezza dell'unità da diporto prendendo tutte le misure necessarie (art. 1914 del Codice Civile) per evitare o diminuire il danno;
- astenersi dall'effettuare operazioni di rimozione del relitto salvo disposizioni urgenti delle Autorità competenti;
- far pervenire all'Impresa avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza;
- compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa dell'Impresa contro ogni eventuale terzo responsabile;
- far pervenire all'Impresa nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di «Avvenimento straordinario» fatta tempestivamente all'Autorità Marittima.

Nei casi di furto, rapina ed altri sinistri derivanti da reato, deve inoltre far pervenire all'Impresa copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o ai competenti Organi di Polizia.

Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri

Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

#### Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Obblighi dell'impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.



### Quando e come devo pagare?

---

#### Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Rimborso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

---

#### Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



### Come posso disdire la polizza?

---

#### Ripensamento dopo la stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

#### Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### A chi è rivolto questo prodotto?

---

GenMar (Sezione D) è rivolta a proprietari o conducenti di imbarcazioni da diporto non a motore



### Quali costi devo sostenere?

---

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 11,50 % del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

## **COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

### **All'impresa assicuratrice**

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: [reclami.it@generali.com](mailto:reclami.it@generali.com).

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

### **All'IVASS**

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

### **PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:**

#### **Mediazione**

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: [generali\\_mediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com).

Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) tenuto dal Ministero della Giustizia.

#### **Negoziazione assistita**

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

#### **Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**

Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA**